



COMUNE DI BOLOGNA
AREA SICUREZZA URBANA INTEGRATA
CORPO DI POLIZIA LOCALE

CAPITOLATO SPECIALE

PROCEDURA APERTA RELATIVA ALLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI PRELIEVO E
CUSTODIA DEI VEICOLI COINVOLTI IN INCIDENTI STRADALI.

Allegati al Capitolato Speciale:

- Allegato A - tariffe di soccorso stradale;
- Allegato B – tariffe di custodia dei veicoli;

Indice

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE.....	3
ART. 2 – DURATA.....	3
ART. 3 - VALORE DELLA CONCESSIONE.....	3
ART. 4 – DISPONIBILITA’ DEI MEZZI E DELLE AREE DI CUSTODIA.....	3
ART. 5 – MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO.....	4
ART. 6 – CORRISPETTIVO DELLA CONCESSIONE.....	5
ART. 7 – CASI PARTICOLARI.....	5
ART. 8 – RECUPERO DELLE SPESE.....	5
ART. 9 – VEICOLI OGGETTO DI FURTO.....	6
ART. 10 – CONTROLLO ESECUZIONE DEL SERVIZIO.....	6
ART. 11 – ONERI A CARICO E SPESE CONTRATTUALI.....	6
ART. 12 – REQUISITI ED OBBLIGHI DEL PERSONALE.....	6
ART. 13 – RESPONSABILITA’ DELL’IMPRESA AGGIUDICATARIA.....	7
ART. 14 – REVISIONE PREZZI.....	7
ART. 15 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	8
ART. 16 - CESSIONE DEI CREDITI.....	8
ART. 17 – SUBAPPALTO.....	8
ART. 18 - GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....	9
ART. 19 – POLIZZE ASSICURATIVE.....	9
ART. 20 – ONERI PER LA SICUREZZA E D.U.V.R.I.....	11
ART. 21 – CONTROLLO SULL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO E PENALI.....	12
ART. 22 – RISOLUZIONE.....	12
ART. 23 – NOMINA QUALE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX ART. 28 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679.....	13
ART. 24 – FORO COMPETENTE.....	14
ART. 25 – OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE.....	15

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il contratto ha per oggetto la concessione del servizio di prelievo e custodia dei veicoli coinvolti in incidenti stradali, qualora il proprietario/conducente non sia presente sul posto o non sia in grado di provvedere al recupero del mezzo.

ART. 2 – DURATA

La concessione avrà durata biennale e decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto o di consegna anticipata del servizio.

L'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 106 co. 11 D. Lgs. 50/2016 si riserva la facoltà di prorogare il contratto, con le stesse modalità e alle medesime condizioni e limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente; l'impresa è impegnata ad accettare tale eventuale proroga alle condizioni del contratto, nessuna esclusa. Alla data di scadenza del contratto e/o dell'eventuale proroga, lo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte dell'Amministrazione Comunale.

ART. 3 - VALORE DELLA CONCESSIONE

In riferimento alle indicazioni riportate nel progetto del servizio, si stimano una quantità di veicoli incidentati oggetto di recupero di circa 780 unità/anno, pertanto l'importo complessivo a base di gara, al netto di IVA, è di euro **234.000,00**.

ART. 4 – DISPONIBILITA' DEI MEZZI E DELLE AREE DI CUSTODIA

Per l'effettuazione del servizio, la ditta concessionaria deve disporre di almeno **3 veicoli per il soccorso stradale** aventi le caratteristiche tecniche definite dall'art. 12 del DPR n. 495 del 16/12/1992 (Reg. Codice della Strada) **di cui almeno 1 idoneo al recupero di veicoli sopra le 3,5 ton.**, utilizzabili nell'arco delle 24 ore di tutti i giorni, festivi e feriali.

La ditta concessionaria deve disporre, inoltre, di **un'area di custodia**, recintata e sorvegliata, sita nel territorio del Comune di Bologna, idonea alla custodia di qualsiasi tipologia di veicolo incidentato, e di uno spazio coperto per la custodia di motocicli, ciclomotori, velocipedi e di tutti quei veicoli che non possono essere custoditi in area scoperta.

Il concessionario deve essere in possesso dei titoli autorizzativi previsti dalla normativa vigente e deve garantire la conformità dell'area alla disciplina urbanistico-edilizia, ambientale e igienico-sanitaria, nonché alle norme sulla sicurezza del lavoro, sulla prevenzione degli incendi e di ogni altra normativa applicabile.

Per disponibilità dell'area si intende la titolarità del diritto di proprietà, o di altro idoneo diritto reale di godimento ovvero di contratto di locazione regolarmente registrato almeno alla data di stipula del contratto o di consegna anticipata del servizio e per una validità non inferiore alla durata della concessione. In caso di successiva indisponibilità dei veicoli di soccorso stradale e/o dell'area di custodia saranno applicate le penali previste dal capitolato e/o la clausola risolutiva espressa.

L'impresa aggiudicataria deve assicurare la continuità del servizio e l'eventuale insufficiente capienza dell'area non potrà essere addotta quale motivo di rifiuto del servizio richiesto.

All'interno dell'area deve essere esposta in maniera ben visibile una tabella riportante le tariffe relative alla tipologia di servizi espletati.

Nell'area di custodia, o comunque nelle immediate vicinanze di essa, deve essere predisposto un ufficio per la gestione degli incassi a fronte della riconsegna dei veicoli ai proprietari. L'ufficio dovrà osservare un orario minimo di apertura al pubblico, dalle ore 8.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00, in tutti i giorni feriali, sabato incluso.

ART. 5 – MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

La ditta aggiudicataria deve essere in grado di provvedere ad **almeno due contemporanee operazioni di recupero** di veicoli incidentati con **veicoli per il soccorso stradale** aventi le caratteristiche tecniche definite dall'art.12 del DPR n. 495 del 16/12/1992 (Reg. Codice della Strada), nell'arco delle 24 ore di tutti i giorni, festivi e feriali.

La ditta affidataria si impegna a mantenere i veicoli per il soccorso stradale efficienti e disponibili ad effettuare **le chiamate di servizio 24 ore su 24** per tutta la durata contrattuale.

Gli operatori di polizia, intervenuti sul luogo dell'incidente, provvedono all'attivazione del servizio di recupero dei veicoli incidentati che rechino intralcio o pericolo alla circolazione ed il proprietario/conducente non sia presente sul luogo del sinistro (es. nel caso di trasporto in ospedale) o non sia in grado di intendere o di volere (es. se in accertato stato di ebrezza alcolica). I veicoli incidentati saranno collocati in area di custodia in attesa della disponibilità al ritiro da parte dell'avente titolo. Tutti i costi relativi alle spese di traino e custodia saranno a carico dei proprietari dei veicoli recuperati e il concessionario nulla potrà pretendere dall'amministrazione. Il concessionario deve provvedere **entro e non oltre 7 giorni** dal recupero del veicolo a dare avviso al proprietario/conducente, tenendo traccia dell'avvenuta comunicazione. Qualora l'individuazione dei dati per l'effettuazione della comunicazione risulti difficoltosa, il concessionario può richiedere i dati necessari alla Polizia Locale. In ogni caso, effettuato il prelievo del mezzo, il rapporto prosegue e intercorre tra il concessionario e il proprietario/conducente, senza nulla pretendere dall'amministrazione.

Il veicolo deve essere restituito al proprietario, a persona da lui delegata o a persona che dimostri la disponibilità del veicolo.

La ditta garantisce la propria pronta reperibilità telefonica tutti i giorni, festivi compresi, **dalle ore 00,00 alle ore 24,00** al fine di assicurare gli interventi nei tempi di seguito indicati. A tal fine dovrà essere comunicato un unico numero telefonico di riferimento, numero che dovrà essere mantenuto attivo per tutta la durata contrattuale.

La ditta s'impegna, altresì, ad osservare tutte le disposizioni, anche verbali, impartite dall'agente di Polizia Locale, per una migliore esecuzione del servizio stesso.

Gli interventi avverranno esclusivamente su chiamata del personale operante presso il Corpo di Polizia Locale di Bologna.

La ditta deve intervenire sul luogo della chiamata, in condizioni ordinarie di traffico, entro 30 minuti dalla richiesta d'intervento pervenuta telefonicamente.

ART. 6 – CORRISPETTIVO DELLA CONCESSIONE

Il servizio è remunerato attraverso l'introito da parte del concessionario delle tariffe individuate con la presente procedura di gara, mediante il versamento effettuato direttamente dai proprietari/conducenti dei veicoli recuperati. Sono poste a base di gara le tariffe riportate negli allegati (Allegato A – tariffe per il soccorso stradale e Allegato B – tariffe per la custodia dei veicoli). Tali tariffe sono mutate dalle tariffe Ancsa dell'anno 2020 depurate degli interventi che non sono previsti nel presente capitolato. Il ribasso percentuale derivante dalla gara sarà, quindi, utilizzato per una riduzione percentuale di pari importo delle tariffe previste dagli allegati tabelle A e B del capitolato. Le tariffe risultanti dal ribasso offerto non costituiscono valori massimi praticabili ma restano fissi e invariabili per tutta la durata della concessione. Al concessionario è fatto assoluto divieto di applicare tariffe diverse da quelle determinate in sede di gara. Alle tariffe deve essere applicata l'IVA secondo le vigenti disposizioni in materia fiscale.

Le tariffe indicate nell'allegato A includono il costo di trasporto per i primi 20 km (andata e ritorno). Il chilometraggio è determinato in relazione all'ubicazione dell'area di custodia.

Il pagamento delle spese a carico dell'utente, presso il deposito, dovrà poter essere effettuato anche con modalità automatiche (Pos, Pagobancomat, carte di credito, o altre modalità cashless).

ART. 7 – CASI PARTICOLARI

Nel caso in cui i veicoli recuperati siano oggetto di un successivo provvedimento amministrativo (ad es. sequestro o fermo amministrativo ai sensi del C.d.S.), per cui sia necessario il deposito presso altra depositaria, il concessionario, su autorizzazione dell'operatore di Polizia Locale, mette a disposizione i relativi veicoli per il prelievo da parte del custode-acquirente individuato. I costi maturati fino alla presa in carico della nuova depositaria sono a carico dei proprietari/conducenti dei veicoli e nulla è dovuto dall'amministrazione.

ART. 8 – RECUPERO DELLE SPESE

L'Amministrazione Comunale viene esonerata da qualunque spesa per il recupero e la custodia dei veicoli coinvolti in incidenti stradali; la ditta deve agire direttamente nei confronti dei proprietari per la liquidazione delle relative spese, senza alcuna pretesa nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

Le contestazioni relative ai servizi di recupero, custodia e restituzione, in quanto di natura privatistica, coinvolgeranno il solo utente ed il Concessionario, fatto salvo l'obbligo da parte di quest'ultimo di darne notizia all'ufficio preposto della Polizia Locale.

ART. 9 – VEICOLI OGGETTO DI FURTO

Nel caso in cui siano rinvenuti da parte degli operatori di polizia veicoli oggetto di furto per i quali non sussistono i presupposti del sequestro penale, e i relativi proprietari non siano immediatamente rintracciabili (es. nel corso della notte), occorre provvedere al recupero degli stessi in attesa del ritiro da parte degli aventi titolo.

Il concessionario provvede al recupero del veicolo oggetto di furto nelle medesime modalità descritte nel presente capitolato. La restituzione del veicolo avviene su autorizzazione della Polizia Locale che provvede ad avvertire l'avente diritto.

Le spese per tale servizio sono a carico dei proprietari dei veicoli senza nulla pretendere nei confronti dell'amministrazione.

ART. 10 – CONTROLLO ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di espletare ogni verifica e/o controllo di rispondenza circa la piena conformità del servizio reso rispetto agli obblighi derivanti dal presente Capitolato e dall'offerta presentata.

ART. 11 – ONERI A CARICO E SPESE CONTRATTUALI

Tutti gli oneri inerenti le modalità di esecuzione del servizio di cui al precedente art. 5 “Modalità di esecuzione del servizio”, spese per eventuali autorizzazioni e permessi, spese di segreteria sono a carico dell'Impresa aggiudicataria e ricomprese nelle tariffe oggetto del servizio. Le spese contrattuali sono a carico dell'Impresa aggiudicataria.

Sono inoltre a carico dell'aggiudicatario le spese derivanti da specifiche richieste relative a particolari modalità di pagamento, come accrediti in c/c bancari o postali.

ART. 12 – REQUISITI ED OBBLIGHI DEL PERSONALE

Il personale che verrà messo a disposizione dall'Impresa opererà sotto l'esclusiva responsabilità della stessa e dovrà essere professionalmente capace e dotato di strumenti di riconoscimento. Il personale addetto al servizio dovrà essere a conoscenza delle modalità di esecuzione del servizio stesso, dovrà mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti e adottare contegno adeguato e riservato.

Il concessionario sarà responsabile del comportamento del proprio personale e sarà tenuto all'osservanza delle leggi vigenti in materia di previdenza, assistenza ed assicurazione infortuni nonché le norme dei contratti di lavoro della categoria per quanto concerne il trattamento giuridico ed economico. Gli oneri conseguenti sono a carico della ditta stessa, la quale si impegna, inoltre, ad osservare le norme antinfortunistiche, con particolare riguardo al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Il personale adibito al servizio è tenuto a seguire le disposizioni, ai fini della disciplina del traffico o inerenti la circolazione, che potranno essere impartite dalla Polizia Locale. Le attività di

rimozione dovranno essere eseguite con le cautele suggerite dalla normale diligenza e dalle norme tecniche, in modo tale da evitare danni ai veicoli e garantire la sicurezza dell'intervento.

ART. 13 – RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA

L'impresa aggiudicataria assume, a tutti gli effetti di legge, la responsabilità dei veicoli in deposito con l'obbligo di conservarli e custodirli, rispondendone direttamente e sollevando quindi l'Amministrazione Comunale da qualsiasi controversia e/o responsabilità per il risarcimento di danno, furto o quant'altro possa avere origine, direttamente o indirettamente, dalle attività indicate nel presente Capitolato.

L'impresa aggiudicataria è responsabile di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette ai servizi di cui al presente Capitolato.

L'impresa dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro di settore e agli accordi sindacali integrativi vigenti, nonché rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci.

L'impresa deve assicurare la tutela indicata dalle norme relative all'igiene ed alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti.

E' fatto carico alla stessa di dare piena attuazione nei riguardi del personale dipendente, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie ed ad ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso. In caso di mancato rispetto di ogni obbligo contributivo e tributario, formalmente accertato, e in caso di mancata regolarizzazione, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risoluzione del contratto.

L'impresa aggiudicataria sarà considerata responsabile dei danni che per fatto suo, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi o per mancate previdenze venissero arrecate alle persone e alle cose, sia del Comune che di terzi, durante il periodo contrattuale, tenendo al riguardo sollevata l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità ed onere. L'impresa in ogni caso dovrà provvedere senza indugio e a proprie spese alla riparazione e sostituzione delle parti o oggetti danneggiati.

L'impresa aggiudicataria dovrà inoltre indicare il proprio recapito (reperibilità ore ufficio) e il nominativo di un responsabile da essa incaricato al quale fare riferimento in caso di necessità.

ART. 14 – REVISIONE PREZZI

I ribassi offerti in sede di gara e gli importi delle tariffe che ne derivano si intendono fissi e imm modificabili per tutta la durata della concessione, pertanto non è dovuta alcuna revisione dei prezzi.

ART. 15 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010, il concessionario si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativamente alla presente concessione, per cui tutte le transazioni relative alla presente concessione dovranno essere effettuate utilizzando uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati anche non in via esclusiva, esclusivamente tramite bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. A tal fine, il concessionario si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010, ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia in cui ha sede la stazione appaltante.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto.

ART. 16 - CESSIONE DEI CREDITI

La cessione dei crediti è regolata dall'art. 106 comma 13 del D. Lgs. 50/2016.

ART. 17 - SUBAPPALTO

E' ammesso il ricorso al subappalto nei modi e termini previsti dall'art. 174 del D. Lgs. 50/2016 e, per quanto in esso non espressamente previsto, dall'art. 105 del D. Lgs. 50/2016; così come disciplinato dall'art. 1, comma 18, del D.L. n. 32/2019, convertito con modificazioni, con L. 55/2019. Tali disposizioni sono integralmente richiamate per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo.

Il concessionario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione della concessione, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto della prestazione affidata.

Il concessionario consegna alla stazione appaltante il contratto di subappalto almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni, trasmettendo altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti e la dichiarazione resa dal subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016.

In ogni caso, il subappalto è soggetto a preventiva autorizzazione della stazione appaltante nei termini previsti dalla legge.

Qualora la natura del contratto lo consenta, la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento del concessionario;
- c) su richiesta del subappaltatore.

ART. 18 - GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'impresa aggiudicataria dovrà presentare, a garanzia delle obbligazioni assunte con il contratto, al momento della stipula dello stesso, idonea cauzione definitiva nei termini e secondo le modalità indicate dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 di importo pari al 10% dell'importo del contratto.

La cauzione è presentata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

La stazione appaltante ha diritto inoltre di valersi della cauzione altresì nei casi espressamente previsti dal comma 2 dell'art. 103 del D. lgs. 50/2016.

La suddetta cauzione deve prevedere espressamente le seguenti condizioni:

- pagamento a semplice richiesta senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 gg. consecutivi dalla richiesta scritta dell'Amministrazione, senza che sia necessaria la costituzione in mora da parte di quest'ultima;
- rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cc.;
- che l'eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all'Amministrazione garantita;
- rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all'art. 1957 cc..

La garanzia fideiussoria garantirà per gli adempimenti a fronte dei quali sia prevista l'applicazione di penali: l'Amministrazione ha quindi diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia fideiussoria per l'applicazione delle stesse, in tal caso il concessionario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione. La mancata costituzione della garanzia potrà determinare la decadenza della concessione, ferma restando la richiesta di risarcimento per l'eventuale danno subito. La garanzia fideiussoria sarà svincolata successivamente alla scadenza della concessione.

ART. 19 – POLIZZE ASSICURATIVE

Il Concessionario, con effetto dalla data di decorrenza della concessione, si obbliga a stipulare con primario assicuratore e a mantenere in vigore per tutta la durata della presente concessione, suoi eventuali rinnovi e proroghe un'adeguata copertura assicurativa, contro i rischi di:

Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori di lavoro (RCT/O): per danni arrecati a terzi (tra i quali il Comune di Bologna) e per infortuni sofferti da prestatori di lavori subordinati e parasubordinati addetti all'attività svolta, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alle attività svolte ed autorizzate in base alla presente concessione siglata con il Comune di Bologna, comprese tutte le operazioni ed attività connesse, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Tale copertura dovrà prevedere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a:

- RCT Euro 3.000.000,00 per sinistro;
- RCO Euro 3.000.000,00 per sinistro e Euro 1.000.000,00 per persona;

e prevedere tra le altre condizioni anche l'estensione a:

- Danni a cose e persone durante le operazioni di recupero, sollevamento, messa terra, carico, scarico, manovre di spostamento, posizionamento e simili;
- Danni ai veicoli oggetto delle rimozioni, durante le operazioni di recupero, sollevamento, messa terra, carico, scarico, manovre di spostamento, posizionamento e simili, nonché durante il traino/trasporto su carro attrezzi. Il limite di risarcimento per questa estensione dovrà essere di almeno € 500.000,00 per sinistro;
- Conduzione di locali, strutture, depositi, aree, e pertinenze utilizzate per l'espletamento delle attività oggetto della concessione;
- Committenza di lavori e servizi in genere;
- Danni a cose in consegna e custodia (inclusi i veicoli e il loro contenuto); il limite di risarcimento per questa estensione non dovrà essere inferiore a € 300.000,00 per sinistro e per anno;
- Danni a cose di terzi da incendio, esplosione o scoppio di beni del concessionario o da esso detenuti;
- Danni subiti ed arrecati a terzi da prestatori di lavoro (inclusi i soci, i volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui il concessionario si avvalga), che partecipino a qualsiasi titolo all'attività di rimozione oggetto della convenzione, inclusa la loro responsabilità personale;
- Interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza;
- Danni da lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione;
- Danni da installazione, montaggio e smontaggio di beni e/o attrezzature;
- Danno biologico;
- Danni non rientranti nella disciplina "INAIL";
- Malattie professionali;
- Clausola di "Buona Fede INAIL".

Responsabilità civile auto (RCA) :

Per danni arrecati a terzi in conseguenza della circolazione di veicoli posseduti e/o utilizzati dal concessionario nell'esecuzione dell'attività appaltata.

Tale copertura dovrà avere un massimale unico di garanzia non inferiore al minimo di legge previsto e comprendere anche i rischi del traino e/o perdita del carico trainato o trasportato, nonché l'estensione ai terzi trasportati e alla rinuncia di rivalsa nella forma più ampia.

Salvo quanto coperto dalla polizza RCT di cui sopra, la copertura RCA dovrà altresì includere anche i danni a terzi (cose e/o persone) durante le operazioni di rimozione, sollevamento messa a terra carico e scarico, e manovre di spostamento posizionamento e simili.

Perdite e/o danni ai veicoli di terzi e/o al loro contenuto:

Il concessionario è tenuto a stipulare una polizza a copertura dei veicoli recuperati e custoditi, e del loro contenuto, in base alla presente concessione, contro i rischi di: incendio, esplosione, scoppio ed altri rischi accessori assimilabili, compresi atti vandalici e dolosi di terzi, nonché furto o rapina, con estensione anche ai danni ad eventuali cose o strutture circostanti (garanzia "ricorso terzi") a seguito di incendio, esplosione, scoppio o rischi accessori, per le seguenti somme assicurate "a primo rischio assoluto":

- € 300.000,00 per veicoli e loro contenuto;
- € 500.000,00 per ricorso terzi da incendio;
- e con un limite di € 150.000,00 per furto e/o rapina di veicoli o loro contenuto.

L'operatività o meno delle coperture assicurative tutte, così come l'eventuale inesistenza o inoperatività delle predette polizze non esonerano il concessionario dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte – dalle suddette coperture assicurative. Prima della sottoscrizione del contratto e con almeno 5 giorni d'anticipo rispetto ad ogni scadenza anniversaria delle polizze sopra richiamate è fatto obbligo al concessionario di produrre al Comune di Bologna idonea documentazione (quietanza o nuovo contratto sottoscritto con primaria Compagnia) attestante la piena validità della/e copertura/e assicurativa/e sino alla data di scadenza del presente contratto e per tutto l'eventuale periodo di detenzione dei beni anche oltre la scadenza contrattuale.

Il Concedente è altresì esonerato da responsabilità in caso d'interruzione dei servizi per cause indipendenti alla sua volontà.

ART. 20 – ONERI PER LA SICUREZZA E D.U.V.R.I.

Nel presente servizio non esistono interferenze in locali e tra il personale occupato dall'Impresa aggiudicataria ed altri soggetti dell'Ente; ne consegue la non sussistenza di oneri per la sicurezza e dell'obbligo di redazione del DUVRI a carico della stazione appaltante.

ART. 21 – CONTROLLO SULL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO E PENALI

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di espletare ogni verifica e/o controllo di rispondenza e di qualità circa la piena conformità del servizio reso rispetto al contratto che verrà sottoscritto facendo riferimento agli obblighi del presente Capitolato.

Qualora si verificassero inadempienze o irregolarità nell'esecuzione della concessione, tali da non determinare la risoluzione del contratto e che non siano dovute a causa di forza maggiore, l'Amministrazione invierà al concessionario formale contestazione scritta, indicante l'ammontare della penale che si intende applicare, assegnando un congruo tempo per poter presentare eventuali controdeduzioni.

Qualora le predette controdeduzioni non siano ritenute idonee o qualora, a seguito di formali prescrizioni trasmesse all'impresa, il concessionario non si uniformi entro il termine stabilito, l'Amministrazione procederà all'applicazione della penale.

L'importo delle penali sarà calcolato in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non può superare il 10% dell'ammontare netto contrattuale. In caso di superamento di tale limite potrà essere disposta la risoluzione del contratto per grave inadempimento.

Le penali saranno rimosse anche avvalendosi della garanzia definitiva, che in tal caso dovrà essere reintegrata entro 15 (quindici) giorni decorrenti dalla data di comunicazione della richiesta di reintegrazione, nel rispetto delle previsioni dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

A titolo di esempio si riportano le seguenti inadempienze contrattuali che possono dar luogo a contestazioni ed applicazione di penali:

- ritardo nel rispetto dei tempi di intervento, previsti dall'art.5;
- ritardo nella disponibilità di un'area recintata per il deposito, prevista dall'art. 4;
- mancata prestazione del servizio;
- utilizzo di veicolo non conforme alle caratteristiche prescritte per i veicoli adibiti a soccorso stradale ai sensi dell'art. 12 del DPR n. 495 del 16/12/1992;

La procedura per l'applicazione delle penali dovrà avvenire mediante posta elettronica certificata.

ART. 22 – RISOLUZIONE

L'Amministrazione, oltre all'applicazione delle penali previste, si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto di concessione, ai sensi degli artt. 1453 e seguenti del C.C. in presenza delle circostanze richiamate dall'art. 176 e, per quanto compatibile, dall'art. 108 del D. Lgs 50/2016, nonché nei seguenti casi:

- interruzione totale o parziale del servizio senza gravi e giustificati motivi accertati dall'Amministrazione stessa;
- grave inadempimento alla normativa sul rapporto di lavoro del personale operante per lo svolgimento dei servizi affidati in concessione;
- mancata regolarizzazione da parte del Concessionario rispetto agli obblighi contributivi, previdenziali e retributivi del personale;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa anche parzialmente, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione;
- inottemperanza alle norme di sicurezza dell'ambiente di lavoro;
- cessione totale o parziale del contratto di concessione;
- frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni previste dal contratto di concessione;
- fallimento del Concessionario ovvero sottoposizione a concordato preventivo o altra procedura concorsuale che dovesse coinvolgere il Concessionario stesso;
- grave danno all'immagine dell'Amministrazione

La dichiarazione di risoluzione del contratto viene comunicata mediante posta elettronica certificata. In caso di risoluzione del contratto il concessionario si impegnerà a fornire all'Amministrazione Comunale tutta la documentazione e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

E' salva la facoltà dell'Amministrazione di affidare la continuazione del servizio ad altri o provvedervi direttamente addebitando l'eventuale maggior costo all'Impresa concessionaria, e fatta salva la possibilità di ogni azione legale per il recupero dei maggiori danni.

In caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'Impresa aggiudicataria, l'Amministrazione si rivarrà sulla garanzia definitiva, fatti salvi il risarcimento dei danni e delle spese a favore dell'Amministrazione e provvederà alla segnalazione all'Autorità Nazionale Anti Corruzione.

ART. 23 – NOMINA QUALE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX ART. 28 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679.

L'Amministrazione come nel presente atto rappresentata, in qualità di Titolare del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 4 del Regolamento UE 2016/679, ritenuto che il Concessionario abbia i requisiti di esperienza, capacità e affidabilità idonei a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, lo nomina Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del citato Regolamento, per l'ambito di attribuzioni, funzioni e competenze applicative degli obblighi del contratto di concessione.

In qualità di Responsabile del trattamento dei dati, il Concessionario ha il compito e la responsabilità di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e di osservare scrupolosamente quanto normativamente previsto.

In particolare i compiti del Responsabile del trattamento dei dati sono:

- trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento; in tal caso, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;
- garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- adottare tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32;
- rispettare le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 per ricorrere a un altro responsabile del trattamento;
- tenendo conto della natura del trattamento, assistere il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III;
- assistere il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;
- su scelta del titolare del trattamento, cancellare o restituire tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancelli le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati;
- mettere a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e consenta e contribuisca alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.

ART. 24 – FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie, che dovessero insorgere tra le parti contraenti per l'interpretazione e l'esecuzione del presente contratto, è stabilita la competenza esclusiva del Foro di Bologna.

ART. 25 – OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente capitolato e nel bando di gara, si applicano le norme del Codice Civile e le altre normative vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.